

Premessa

Il presente documento illustra le risposte di TIM S.p.A. (nel seguito TIM) ai quesiti posti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (nel seguito AGCom) in merito alla possibile conferma del termine del 30 giugno 2022 relativo all'obbligo minimo di mantenimento del servizio GSM e della relativa qualità, già previsto con Delibera n. 296/17/CONS.

Con la Delibera n. 296/17/CONS del 17 luglio 2017 AGCom aveva espresso al Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE) il proprio parere ai sensi dell'art. 25, comma 6, del decreto legislativo n. 259/2003, a favore di:

- a) proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 MHz, inizialmente assegnati per l'espletamento dei servizi GSM/DCS1800 agli operatori TIM, Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., la cui scadenza era in quel momento fissata al 30 giugno 2018,
- b) cambio di tecnologia d'uso in tali bande verso tecnologie a banda larga, in linea con il quadro legislativo definito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 568 e seguenti.

Rilevata, in sede di consultazione pubblica avviata con delibera 184/17/CONS, la necessità di garantire il mantenimento del servizio GSM in una fase transitoria, AGCom aveva previsto l'obbligo minimo, in capo ai titolari dei diritti d'uso nelle bande 900 e 1800 MHz oggetto di proroga, di assicurare la continuità del servizio GSM e la relativa qualità fino al 30 giugno 2022. L'Autorità aveva anche previsto di rivedere tale termine, mediante apposita analisi da effettuarsi con almeno due anni di anticipo rispetto alla scadenza, anche alla luce degli sviluppi del mercato specifico GSM, nonché in generale alla luce dell'evoluzione dell'ecosistema tecnologico radiomobile. Ai fini dell'adempimento all'obbligo, si lasciava a ciascuno operatore la flessibilità di allocazione delle risorse frequenziali a 900 e 1800 MHz nell'ambito delle proprie attività di pianificazione e gestione di rete, anche in funzione della domanda e delle condizioni di traffico, tenendo anche conto che su alcuni blocchi di frequenze era già stato autorizzato il *refarming* verso tecnologie a larga banda. Agli operatori è stato comunque imposto l'obbligo di mantenere il livello di copertura dei diritti d'uso originari, obbligo che può essere adempiuto, fino alla scadenza dei diritti, anche mediante l'utilizzo di diversa tecnologia rispetto al GSM, in caso di *refarming*.

La Commissione europea ha affidato nel 2019 a una società di consulenza la verifica della necessità di considerare ancora il GSM come tecnologia di riferimento nella banda 900 MHz, a dieci anni dall'ultima modifica della direttiva GSM del 1987 (Direttiva 87/372/CEE), avvenuta con la direttiva 2009/114/EC, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nei sistemi wireless a banda larga e l'avvento del 5G, delle caratteristiche tecniche della banda 900 MHz, della necessità di garantire l'uso più efficiente dello spettro e dell'applicazione dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

In Italia, nell'ambito del Tavolo tecnico "refarming" istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato riscontrato come il servizio voce e l'uso di terminali solo GSM fossero in costante diminuzione, risultando ormai quote minoritarie del mercato. Viceversa, il servizio GSM di tipo *Machine to Machine* (M2M) ha registrato una crescita negli ultimi anni, con l'effetto di aver rallentato la decrescita complessiva dell'uso della tecnologia GSM. Tuttavia, l'introduzione e diffusione della tecnologia 4G NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) come soluzione valida per il mondo dello *smart metering*, ha iniziato a produrre effetti rilevabili sul mix tecnologico del mondo M2M.

A titolo di esempio, le SIM NB-IoT vendute dal Gruppo TIM al 31 dicembre 2019 erano      nel solo primo quadrimestre del 2020 ne sono state vendute ulteriori                                    

Quesito 1.2

2.1) Si ritiene corretto l'orientamento espresso dall'Autorità per l'utilizzo delle bande 900 e 1800 MHz in neutralità tecnologica al termine del predetto obbligo?

L'orientamento espresso da AGCom è in linea con le previsioni della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo la quale la proroga dei diritti d'uso delle frequenze assegnate nelle bande 900 MHz e 1800 MHz e scadenti il 30 giugno 2018, è stata concessa sino al 31 dicembre 2029, in regime di neutralità tecnologica.

Riteniamo però necessario che sia specificato, in armonia con quanto previsto dall'articolo 14 del vigente Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che le stesse bande di frequenza siano utilizzabili anche in regime di neutralità di servizio.

Quesito 1.3

Il rispondente ha ulteriori considerazioni riguardo il tema trattato?

Come già espresso nell'ambito del citato Tavolo tecnico *refarming*, TIM ritiene che sia anche necessario definire la data di *End of sale* di apparati (human e non-human) solo GSM, al fine di ridurre il parco dei dispositivi GSM circolanti  . TIM propone che tale data sia fissata al 31 dicembre 2020.

In analogia a quanto fatto nell'ambito del passaggio dalla televisione terrestre analogica a quella digitale DVBT-1 e del passaggio da DVBT-1 a DVBT-2, proponiamo che siano anche previste delle forme di incentivazioni economiche (es: voucher) per gli utenti che acquistano apparati di tecnologie 4G (NB-IoT per moduli M2M e LTE VoLTE per *Device Voce/Smartphone*) o 5G, rottamando apparati GSM.